

TI_GERICHTE 52.1998.192 vom 11. Mai 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-05-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1998.192

FR: TI_GERICHTE 52.1998.192 du 11 mai 2000

IT: TI_GERICHTE 52.1998.192 del 11 maggio 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 8

CEDU. Lo straniero può infatti, a seconda delle circostanze, prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito da tale norma per opporsi all'eventuale separazione della famiglia e ottenere un permesso di dimora. Affinché tale disposizione sia applicabile, occorre tuttavia che tra lo straniero che domanda un permesso di dimora e la persona della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera (cittadino svizzero o straniero titolare di un permesso di domicilio) esista una relazione stretta, intatta, che sia effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. 1e; 118 Ib 157 consid. c con rinvii), ciò che è il caso in concreto. Anche sotto questo profilo il ricorso è ricevibile. 1.6. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.

E. 10

LALPS; 46 cpv. 1 PAmM) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmM), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze istruttorie esperite dal Tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmM). 2. 2.1. Giusta l'art. 17 cpv. 2 ultima frase LDDS, il diritto dello straniero al rilascio di un permesso di dimora si estingue se questi viola l'ordine pubblico. Detto rifiuto deve rispettare il principio della proporzionalità. I motivi di estinzione di questo diritto sono tuttavia meno severi di quanto richiesto dall'art. 7 cpv. 1 in fine LDDS, il quale stabilisce che deve sussistere un motivo di espulsione per negare al coniuge straniero di un cittadino svizzero il rilascio o la proroga del permesso di dimora. Considerato che una violazione minore dell'ordine pubblico è una ragione sufficiente per rifiutare la concessione del permesso di dimora, l'interesse privato dello straniero e della sua famiglia a rimanere in Svizzera ha, nell'ambito della ponderazione degli interessi pubblici e privati in presenza, meno importanza che se si fosse trattato di un'espulsione (DTF 122 II 385 consid. 3a, 120 Ib 130 consid. 4a). 2.2. Il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU non è assoluto.

Un'intromissione nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 CEDU "in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui". In questo contesto, va effettuata una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco. In particolare, va esaminato se si può esigere dai familiari aventi il diritto di risiedere in Svizzera che lascino il nostro paese per seguire lo straniero al quale è stato rifiutato un permesso di dimora. La facoltà di esigere la partenza della famiglia di uno straniero dev'essere ammessa tanto più facilmente

che la presenza in Svizzera di costui, a causa del suo comportamento, risulta indesiderabile. Va comunque precisato che il solo fatto che non si possa pretendere dai membri della famiglia che lascino la Svizzera non costituisce, di per sé, un motivo sufficiente per accogliere il ricorso (120 Ib 130 consid. 4a; cfr. DTF 122 II 5 consid. 2). 3. Nell'evenienza concreta, il 24 ottobre 1996 la ricorrente è stata autorizzata a ricongiungersi in Svizzera con il marito, il quale era a quel momento già a carico dell'assistenza per oltre fr. 120'000.–. Dagli atti risulta che già il 1° novembre 1996, l'interessata ha dovuto ricorrere anch'essa alle prestazioni di sostegno sociale (v. lettera 7 luglio dell'ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento al Tribunale). Il

E. 13

febbraio 1998, al momento della decisione emanata dal dipartimento, il debito assistenziale complessivo riferito ad entrambi i coniugi ammontava ad oltre fr. 136'000.–, lievitato a fr. 152'617.80 al momento del giudizio del Consiglio di Stato (v. scritto 4 giugno 1998 del citato ufficio all'Esecutivo cantonale). In realtà, alla ricorrente può essere addebitato unicamente quanto aveva percepito unitamente al marito dal 1° ottobre 1996 al 30 giugno 1998, e meglio complessivamente fr. 29'367.70 (v. estratto conto 2 luglio 1998, intestato al marito, nel quale sono registrati tutti i versamenti concernenti la famiglia _____). Infatti, va preso in considerazione il debito maturato soltanto a partire dall'entrata in Svizzera della ricorrente, ossia da quando è coniugata (art. 163 CC). Tuttavia, anche in questo caso, il debito accumulato in maniera continua in poco meno di due anni si rivela ingente e può giustificare, sotto il profilo dell'ordine pubblico, il mancato rinnovo del permesso di dimora, considerato pure che fino all'emanazione del giudizio governativo i coniugi non avevano rimborsato nemmeno parte del debito. D'altro canto, non va dimenticato che le prestazioni di sostegno sociale versate alla famiglia sono piuttosto riconducibili alle difficoltà cui si era confrontato il marito e che l'insorgente era stata comunque autorizzata a ricongiungersi con il marito, nonostante quest'ultimo fosse già da lungo tempo a carico dell'assistenza. Inoltre, la ricorrente ha terminato lo stage presso l'Ospedale regionale di _____ ed è stata successivamente assunta dalla Dott.ssa _____ quale aiuto di studio medico a tempo parziale (v. contratto di lavoro 26 agosto 1999). Per quanto riguarda il marito, egli ha terminato l'apprendistato e lavora come montatore elettricista. Inoltre, la decadenza del suo permesso di domicilio è stata annullata in data odierna da questo Tribunale. Da quanto precede, appare tutto sommato eccessivo negare a _____ ulteriore fiducia, ritenuto pure che a partire dal 1° luglio 1998 i coniugi non sono più a carico dell'assistenza e che a partire dal 27 ottobre 1998, sebbene ancora in misura ridotta di soli fr. 300.– mensili, il debito viene regolarmente rimborsato. Non si può in effetti escludere che grazie al rinnovo del permesso di soggiorno per un altro anno, la ricorrente riesca ad integrarsi definitivamente nel nostro ordinamento, migliorare ulteriormente la sua situazione economica lavorando a tempo pieno e rimborsare in maniera più estesa il debito accumulato con il marito. 4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve quindi essere accolto, annullando la decisione del Dipartimento delle istituzioni e quella del Consiglio di Stato che la conferma, siccome viziate da eccessivo rigore nella valutazione del comportamento tenuto dall'insorgente durante il suo soggiorno in Svizzera. Gli atti vengono rinviati alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, affinché rinnovi all'insorgente il permesso di dimora annuale. 5. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di effetto sospensivo diviene priva di oggetto. Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo Stato del Cantone Ticino deve però rifondere all'insorgente, rappresentata da un

ente assistenziale qualificato, un'adeguata indennità per ripetibili. Considerato inoltre che la ricorrente non è astretta al pagamento di spese processuali e che beneficia di un'indennità per ripetibili, la domanda di assistenza giudiziaria formulata nel ricorso diviene priva d'oggetto (RDAT II-1999 N. 47, p. 165-166). Per questi motivi, visti gli art. 17 LDDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 30, 31, 43, 46, 60, 61, 64, 65 PAm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto nel senso dei considerandi. §. Di conseguenza sono annullate: a) la risoluzione 17 giugno 1998 (n. 2778) del Consiglio di Stato; b) la decisione 13 febbraio 1998 (E 83) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione. 2. Gli atti sono ritornati alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione affinché rinnovi per un anno a _____, cittadina italiana, il permesso di dimora. 3. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia. 4. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 600.– a titolo di ripetibili. 5. La domanda di assistenza giudiziaria è priva d'oggetto. 6. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.